



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
"TERRED'ACQUA"**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27.06.2001
- Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.05.2002

INDICE

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.....	3
ART. 3 - COMUNE CAPOFILA ISTITUZIONALE.....	3
ART.4 - MODALITÀ GESTIONALI.....	4
CAPO II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE	4
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE E RINNOVO DEGLI ORGANI.....	4
ART.6 - CONFERENZA DEI SINDACI	4
ART.7 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.....	5
ART. 7BIS - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	5
ART.8 - CONFERENZA ANNUALE	5
CAPO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	5
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	6
ART.10 - DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE	6
ART.11 - COMITATO TECNICO	6
CAPO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	7
ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI.....	7
CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ.....	7
ART. 13 - PREVISIONI CONTABILI E PROGRAMMATICHE	7
ART.14 - FONTI FINANZIARIE	7
ART.15 - GESTIONE CONTABILE	8
ART. 16 - VERIFICA E CONTROLLO	8
ART.17 - RENDICONTO.....	8
ART. 18 - RIPARTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE	8
CAPO VI - NORME FINALI.....	8
ART. 19 - ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI	8
ART.20 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	9
ART.21 - RINVIO	9

CAPO I - Principi fondamentali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge regionale 26.04.2001 n.11 e dell'Atto costitutivo, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'associazione intercomunale denominata "TERRED'ACQUA", di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è costituita tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese. L'adesione di altri comuni e' subordinata alla modifica del presente regolamento e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. Nessun comune aderente all'Associazione può al contempo appartenere ad una unione o ad altra associazione intercomunale, ne' esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati al successivo art.2, fatte salve quelle gia' esistenti.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita per l'esercizio in forma associata delle competenze attribuite dall'art. 13 del D.Lgs 267/00 e delle competenze conferite ai Comuni dalla L.R. n. 3/1999; a tal fine, essa è individuata quale livello ottimale, ai sensi dell'art. 11 e 23 della predetta legge regionale, per tutti i comuni ad essa aderenti.
2. L'Associazione e' costituita inoltre per l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni aderenti ed in via esemplificativa:
 - a) sportello unico attività' produttive;
 - b) edilizia residenziale pubblica
 - c) protezione civile
 - d) servizi socialifunzioni e servizi propri:
 - a) polizia municipale
 - b)raccolta rifiuti solidi urbani
 - c) servizi inerenti l'amministrazione generale
 - d) funzioni riferite al catasto
 - e) servizi culturali e ricreativi.
3. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art. 4.
4. L'obiettivo che si intende perseguire e' il miglioramento della qualità' dei servizi e delle prestazioni nel territorio di riferimento e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. L'Associazione promuove il coinvolgimento dei comuni aderenti ai processi decisionali di interesse per le autonomie locali, mediante la partecipazione del proprio Presidente alla Conferenza Regione - Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/1999, ed al Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli Enti locali di cui all'art. 16 della legge regionale 11/2001

Art. 3 - Comune capofila istituzionale

Il Comune capofila è individuato nel Comune di San Giovanni in Persiceto nella cui sede municipale ha sede l'Associazione stessa; a tale soggetto istituzionale saranno versati i contributi regionali e degli altri Enti .

Art.4 - Modalità gestionali

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata da apposite convenzioni, che devono stabilire:
 - a) la tipologia di servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
 - b) la durata e le modalità di recesso;
 - c) le modalità organizzative di gestione, prevedendo la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, e l'individuazione di un comune capofila;
 - d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento, e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.
3. Le proposte di convenzione vengono preventivamente inviate a ciascun Comune associato il quale è tenuto a trasmetterle ai propri capigruppo consiliari; entro 30 giorni ciascun Comune può far pervenire proposte integrative e/o modificative. Decorso tale termine la conferenza dei Sindaci approva le proposte di convenzione e le trasmette a ciascun Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.
4. L'associazione dei servizi non comporta la necessaria partecipazione di tutti i comuni associati potendo ogni singolo comune decidere di non associarsi per uno o più servizi, fermo restando il limite di cui all'art. 4 – c. 4 – dell'atto costitutivo.

CAPO II - Organi dell'associazione intercomunale

Art. 5 - Individuazione e rinnovo degli organi

1. Sono organi di governo dell'Associazione la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente.
2. La Conferenza dei Sindaci ha una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti ed è rinnovata all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni.

Art.6 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) nomina e revoca il direttore dell'Associazione intercomunale di cui al successivo art. 10;
 - b) propone servizi e funzioni da associare aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 2, comma 2;
 - c) esamina le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dal Direttore ed approva le relative bozze di convenzione, da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione finale;
 - d) nomina, per ciascun servizio o funzione, un Sindaco referente per la verifica del corretto funzionamento della gestione associata
 - e) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dal Direttore e predisposti dal comitato tecnico ed il prospetto economico-finanziario per le attività istituzionali dell'Associazione, tali prospetti sono elaborati in raccordo con i singoli comuni interessati nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri;

- f) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziari, ai sensi dell'art. 14; nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta entità la decisione può essere assunta dal Presidente, ove lo ritenga opportuno;
 - g) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Associazione, predisposti dal Direttore ai sensi dell'art. 10;
 - h) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti;
 - i) approva l'organigramma per il funzionamento dell'Associazione predisposto dal Direttore;
4. La Conferenza è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ciascun componente può richiederne la convocazione con richiesta motivata.
 5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Direttore e trasmesse ai Sindaci ed ai responsabili dei servizi associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti; le stesse vengono altresì trasmesse, in elenco, ai capigruppo dei singoli Comuni..
 6. I Segretari e/o i Direttori generali dei singoli comuni associati sono invitati a partecipare ai lavori della conferenza dei Sindaci .

Art.7 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto annualmente dalla conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente e con le stesse modalità viene eletto anche il Vicepresidente, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o sospensione nell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
2. La carica di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai Sindaci e non può essere delegata.
3. Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei Sindaci, e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione, anche negli organismi consultivi e di concertazione tra Regione ed enti locali previsti dalla legislazione regionale.

Art. 7bis - Conferenza dei Capigruppo

1. E' altresì costituita una "Conferenza dei Capigruppo" con funzione consultiva per l'attività della Conferenza dei Sindaci.
2. Della predetta "Conferenza dei Capigruppo" fanno parte di diritto tutti i Capigruppo consiliari dei Consigli comunali facenti parte dell'Associazione.
3. Essa è convocata e presieduta dal Presidente della Conferenza dei Sindaci ogni qualvolta quest'ultima dovrà pronunciarsi in merito a singoli servizi da associare.
4. Della Conferenza dei Capigruppo verrà redatto apposito verbale che sarà trasmesso alla Conferenza dei Sindaci per i provvedimenti conseguenti.
5. Alla conferenza dei capigruppo possono comunque partecipare tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Associazione.

Art.8 - Conferenza annuale

La programmazione delle attività per l'anno in corso e la rendicontazione dell'anno precedente, vengono presentate dalla Conferenza dei Sindaci a tutti i Consigli comunali riuniti in conferenza assembleare in due distinte sedute da tenersi annualmente.

CAPO III - Organizzazione Amministrativa

Art. 9 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.
2. Lo specifico modello di organizzazione per la gestione dei servizi convenzionati viene regolato dalle singole convenzioni di cui all'art. 4, in modo tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità nella gestione.
3. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il comune individuato quale capofila, fermo restando il rapporto di impiego dei medesimi con l'ente di appartenenza.

Art.10 - Direttore dell'Associazione

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dell'Associazione, la conferenza dei Sindaci nomina un Direttore il cui rapporto è disciplinato da un contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Conferenza dei Sindaci; il Direttore svolge comunque la sua attività fino alla nomina del successore. Il Direttore cura l'attuazione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. ed è il diretto responsabile del coordinamento delle attività necessarie all'attuazione delle convenzioni per la gestione associata dei servizi. A tali fini:
 - a) verifica l'andamento della gestione associata e svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti dei comitati tecnici di cui al successivo art. 11;
 - b) elabora i documenti finanziari sia preventivi che consuntivi dell'Associazione, desunti dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dal comitato tecnico, e del fondo assegnato all'associazione per lo svolgimento delle attività proprie, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
 - c) redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 17;
 - d) adotta tutte le misure necessarie a realizzare un adeguato ed efficace collegamento tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività i Sindaci referenti.
 - e) Individua per ogni comitato tecnico un responsabile cui attribuire il compito di coordinare le attività per la gestione associata di ciascun servizio o funzione.
 - f) Partecipa ai lavori della conferenza dei Sindaci, nella sua qualità di direttore svolgendo anche funzioni di segretario
2. In via temporanea in mancanza o assenza del Direttore, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Comune capofila istituzionale.

Art.11 - Comitato tecnico

1. Per ogni servizio e funzione da svolgere in forma associata il Direttore istituisce apposito comitato tecnico composto dai responsabili dei rispettivi servizi o da altri dipendenti individuati dai Comuni associati.
2. Per ogni comitato tecnico il Direttore individua un responsabile cui attribuire il compito di coordinare le attività per la gestione associata del servizio, in attuazione delle linee di orientamento adottate dalla conferenza dei Sindaci. La responsabilità legata alla gestione associata del servizio rimane in capo al responsabile del servizio stesso e, per quanto di sua competenza, al suo dirigente.
3. Il comitato ha il compito di:

- a) Elaborare le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata, mediante esame ed analisi delle problematiche attinenti l'esercizio delle attività da convenzionare ;
- b) Curare il buon andamento e la gestione delle attività relative alle funzioni e ai servizi di competenza, da svolgere in forma associata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità';
- c) Predisporre il prospetto economico-finanziario relativo ai servizi o funzioni di competenza e gestire le relative risorse;
- d) Predisporre per ciascun servizio o funzione di competenza il rendiconto da presentare al direttore per le finalità di cui all'art.17.

CAPO IV - Istituti di partecipazione

Art. 12 - Accesso agli atti

1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza; a tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organi politici ed amministrativi dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del comune sede dell'Associazione.
2. In particolare, è consentito l'accesso agli atti ai consiglieri direttamente presso la sede dell'associazione oppure indirettamente tramite richiesta presso il comune di elezione.

CAPO V - Finanza e contabilità

Art. 13 - Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro il 30 settembre di ogni anno la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dell'Associazione.
2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi, a cura del direttore, ai comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 commi 2 e 3.

Art.14 - Fonti finanziarie

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
2. Ogni comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all'art. 13.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.

4. Il Comune capofila istituzionale iscrive nel proprio bilancio, in un fondo separato, i contributi regionali e di altri Enti nonché quelli dei Comuni associati , provvedendo alla loro riscossione e rendicontazione.

Art.15 - Gestione contabile

1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendiconto dei comuni associati, i comuni capofila per la gestione delle singole convenzioni ed il comune di San Giovanni in Persiceto quale capofila per le attività istituzionali dell'Associazione si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 16 - Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili di ciascun comitato tecnico, qualora ne ravvisino la necessità, presentano al Direttore la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci..
2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico-finanziari sono trasmesse dal Direttore dell'Associazione ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art.17 - Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.
2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 30 marzo dell'anno successivo.

Art. 18 - Riparto delle spese e delle entrate

1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dell'Associazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni

CAPO VI - Norme finali

Art. 19 - Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata si osservano le disposizioni normative del comune individuato come capofila in ciascuna convenzione.
2. Al fine di promuovere il coordinamento e la progressivo adeguamento dei regolamenti comunali disciplinanti le materie oggetto dell'attività dell'Associazione, la Conferenza dei Sindaci può istituire una apposita commissione tecnica.

Art.20 - Modifiche del regolamento

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1 sono sottoposte ai comuni aderenti, e divengono efficaci con l'approvazione da parte di tutti i consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.21 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia all'Atto Costitutivo, e alla normativa vigente